

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte, sezione persona, minori e FAMIGLIA, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati signori:

dr. Antonio Casoria Presidente

dr. Annamaria D'Andrea Cons.

dr. Antonio Di Marco Cons. rel.

definitivamente decidendo nel procedimento di appello n. 80/2018, iscritto a ruolo il 5.1.2018, avverso la sentenza, n. 1137/2017, resa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 8.6.2017, non notificata, avente ad oggetto "separazione giudiziale", promosso da:

Es. Ma., c.f. -omissis-, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dagli avvocati Lucio Marsella del foro di Roma e Federica Renna, presso il cui indirizzo pec ella elettivamente domicilia,

Be. Lu., c.f. -omissis-, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, dagli avv.ti Ferdinando Torneo e Rita De Fillippis, presso il cui indirizzo pec egli elettivamente domicilia,

APPELLATO,

con l'intervento

del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore

Generale dr. Anna Grillo,

INTERVENTORE EX LEGE.

All'esito dell'udienza del 11.7.2018, sentite le parti, che hanno concluso riportandosi alle rispettive memorie, ed il Procuratore Generale che ha concluso come d verbale, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

1) Svolgimento del giudizio.

Es. Ma. ha impugnato la sentenza di separazione in epigrafe limitatamente al punto d) del dispositivo, con cui il Tribunale fa "divieto ad entrambi i genitori di impartire educazione religiosa alla figlia Sa." perché emessa in violazione dei diritti personalissimi della minore, così come garantiti dalla Costituzione Europea e da quella Italiana. Si costituiva tempestivamente il Be. che chiedeva il rigetto dell'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto, in quanto la decisione impugnata era conforme al superiore interesse della minore. All'udienza del 11.4.2018 la causa, sulle conclusioni delle parti e del P.G., era trattenuta in decisione una prima volta e rimessa sul ruolo con ordinanza con cui, ai sensi degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013, 12, della Convenzione di New York e 6 della Convenzione di Strasburgo, veniva disposto l'ascolto della minore Be. Sa. di anni 12. Sentita la minore, la causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 11.7.2018.

Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. in quanto l'atto individua con sufficiente precisione le parti della sentenza di cui si chiede la modifica; vengono inoltre specificamente articolati i motivi per cui si censura la decisione del Tribunale.

2) Motivi della decisione.

2.1) Il divieto imposto ad entrambi i genitori di impartire alla minore una educazione religiosa.

Il Tribunale di Avellino, dopo aver premesso che è possibile comprimere il diritto dei genitori ad impartire una educazione religiosa al figlio nel superiore interesse di questi, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione

(Cass n. 9546/2012), ritiene che, nel caso concreto, "l'educazione contemporanea di Sa. a due culti diversi potrebbe generare solo confusione e disorientamento perché a questa verrebbero imposti valori morali e modelli comportamentali di riferimento diversi ed incompatibili tra loro". La Es. impugna il capo della sentenza in epigrafe con tre motivi di appello: 1) perché la decisione viola il preminente interesse della minore ad una relazione significativa con entrambi i genitori, ovvero ad apprendere e ricevere la loro cultura, i loro valori e credenze religiose, seguire le loro abitudini di vita; 2) perché il Tribunale erra nel ritenere che la minore avrebbe un "danno" dal conoscere due diversi orientamenti religiosi; 3) perché la decisione violerebbe i principi costituzionali in tema di libertà religiosa.

Il Be. si difende, chiedendo la conferma del provvedimento del Tribunale eccependo che la dottrina religiosa dei Testimoni di Geova sarebbe gravemente dannosa per un equilibrato sviluppo psichico della minore in quanto le impedirebbe di partecipare a quelle normali attività sociali che caratterizzano la vita dei ragazzi, quali feste di compleanno, ricorrenze annuali (festa di san Valentino, del papà, Natale), partite di calcio, etc... oltre che ad essere pericolosa per la sua stessa salute atteso che tale religione impedirebbe le trasfusioni di sangue, le vaccinazioni, i trapianti.

La Corte ha ascoltato la piccola Sa., che ha mostrato, nel rispondere alle numerose domande formulate, una maturità adeguata e che ha chiaramente espresso, sia pure in un contesto di rigidità caratteriale, il desiderio di seguire la madre nelle pratiche religiose della fede da questa abbracciata, da cui si sente ingiustamente esclusa a causa della decisione del Tribunale.

2.2) Il diritto alla libertà religiosa.

Il Tribunale di Avellino, nella sentenza impugnata, partendo da premesse metodologicamente valide è giunto però a conclusioni, a parere di questa Corte, niente affatto condivisibili. Il diritto dei genitori, costituzionalmente garantito anche in sede europea, alla libertà religiosa, che ricomprende anche il diritto all'insegnamento religioso ed al trapasso alla prole delle proprie credenze, può essere compresso solo laddove l'insegnamento impartito ponga in pericolo l'integrità fisica o psichica del minore come nei casi estremi, pure verificatisi, in cui i genitori incitano al martirio i propri figli.

Nel caso di specie la religione dei testimoni di Geova (quale emerge dalla presentazione che essi stessi ne fanno sul sito internet ufficiale o dalle feroci critiche alla stessa che è possibile rinvenire sul WEB) si inserisce nel solco millenario delle credenze cristiane (catari, valdesi, mormoni) che auspicano un rapporto diretto del credente con la divinità, una forte fratellanza tra i credenti ed uno stile di vita austero. Si tratta peraltro di una fede che è stata riconosciuta dal governo Italiano, anche se il relativo accordo non è stato mai votato dal Parlamento, che ha avuto una certa diffusione in Italia a partire dal secondo dopoguerra, soprattutto grazie alle connotazioni fortemente pacifiste, portatrice di pregevoli valori morali, atteso che i suoi adepti negli anni 70 del secolo scorso, in uno ad alcune frange marginali del clero cattolico (don Milani, Don Franzoni), hanno portato avanti, a prezzo anche di pesanti persecuzioni personali, la lotta per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare, all'epoca obbligatorio. Come si vede quindi non ci sono ragioni giuridiche per vietare, in astratto, ad un genitore di impartire tale insegnamento religioso al proprio figlio.

Quanto alle questioni in concreto sollevate dal Be. le stesse appaiono quasi tutte prive di valenza giuridica o idonee a determinare un danno alla crescita della minore. In una società multiculturale e "liquida", quale quella italiana degli anni 2000 bisogna prendere atto che vi sono, sempre più diffuse, posizioni minoritarie che sfuggono all'omologazione culturale; soggetti che, per la loro credenza religiosa o per principi laici, possono non essere interessati alla pratica del gioco del calcio, disapprovare il clima festaiolo connesso ad alcune scadenze annuali etc., o nel caso di altre credenze, festeggiare il Natale (ortodossi), il Capodanno (confuciani), effettuare il mese di digiuno (islamici) in date diverse da quelle sancite dal calendario gregoriano, o impongono, per ragioni religiose o laiche, particolari abitudini alimentari (vegetariani, vegani, raccoglitori) senza che ciò debba costituire un danno per la crescita di un minore.

L'unica doglianza effettivamente fondata è quella relativa al divieto di trasfusioni e di altre pratiche mediche che i testimoni di Geova impongono ai propri seguaci e che potrebbero eventualmente porre in pericolo la salute di Sa.. Ma per far fronte a tale situazione, in concreto pregiudizievole, il rimedio fornito dall'ordinamento è del tutto diverso, in quanto in caso di contrasto sulle modalità di esercizio in concreto della potestà i genitori potranno ricorrere al Giudice Tutelare. Pur tuttavia, tenendo presente i timori evidenziati dal Be., nel confermare l'affidamento condiviso e l'esercizio congiunto della potestà andrà

disposto che in caso di ricovero ospedaliero di Sa. che comporti conclamate necessità di trasfusioni il Be. potrà esercitare la potestà anche disgiuntamente dalla moglie.

Quanto alla seconda, condivisibile premessa del Tribunale di Avellino, ovvero che l'acceso conflitto tra i genitori, proprio sul piano delle rispettive, divergenti, scelte religiose, una delle quali non esente da rischi di eccessiva rigidità e chiusura possano riverberarsi in maniera negativa sullo sviluppo della minore questa Corte condivide la preoccupazione del giudice di primo grado di porre una limitazione alla potestà dei genitori limitazione che non può però certamente, per le ragioni evidenziate nel paragrafo che precede, consistere nel divieto di impartire una educazione religiosa, per evitare il sorgere del conflitto ma nel fornire alle parti uno strumento per gestire il conflitto in maniera tale da non determinare un danno alla crescita psico fisica della minore. I coniugi andranno quindi affidati al servizio sociale che curerà che essi proseguano un percorso di mediazione e andrà prescritto agli stessi di assicurare un percorso di sostegno psicologico alla figlia Sa. al fine di superare il disagio emotivo che certamente tale situazione conflittuale le determina.

3) Conclusioni.

L'appello va quindi accolto e modificato il capo d) della sentenza imponendo ai genitori le diverse prescrizioni di cui al punto 2.3. Copia della predetta sentenza per l'esecuzione andrà spedita al servizio Sociale competente che in caso di inosservanza delle prescrizioni relazionerà direttamente al Giudice Tutelare di Avellino ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli. Il solo parziale accoglimento dell'appello e la novità delle questioni giustificano la integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Es. Ma. avverso la sentenza n. 1137/2017 del Tribunale di Avellino, ogni altra istanza, domanda e richiesta esaminata,
Accoglie l'appello e per l'effetto in completa riforma del punto d) della sentenza appellata,
Revoca il divieto ad entrambi coniugi di impartire educazione religiosa alla figlia Sa. ,
prescrive ad entrambi i genitori di seguire un percorso di mediazione presso il locale servizio sociale e di assicurare alla figlia Sa. un percorso di sostegno psicologico; che in caso di ricovero ospedaliero di Sa. che comporti conclamate necessità di trasfusioni il Be. potrà esercitare la potestà anche disgiuntamente dalla moglie.

Compensate le spese del presente grado di giudizio

Manda la cancelleria per la trasmissione della presente sentenza al Servizio Sociale ed al Giudice tutelare competente per territorio.

Napoli 18.7.2018.

Depositata in cancelleria il 18/07/2018.